

ACCORDO SINDACALE

Il giorno 7 marzo 2022 presso la Sede dello Studio Associato di Consulenza del Lavoro di Ruggero Besana e Stefano Lodi sito in Concorezzo alla Via Monte Rosa n° 34, eletto congiuntamente a sede di incontro sindacale si sono incontrati:

- 4EVER LOGISTIC S.r.l. con sede legale in Concorezzo (MB) alla via Monte Rosa 34 codice fiscale e partita iva 11148060962 rappresentata dall' Amministratore Unico e Legale Rappresentante Sig.ra Prescilla Veeren nata Mauritius (EE) il 7 aprile 1980 codice fiscale VRN PSC 80D47 Z332H e residente in Peschiera Borromeo (MI) alla via Fratelli Cervi 16,
- La O.S. FIT CISL LOMBARDIA rappresentate dai Sigg.ri Roberto Legramandi e l' RSA RSA FIT CISL Bojean Constantin Paul, Samlali Lhoussaine e Nafidi Hassan

Premesso che

- I. la 4EVER LOGISTIC applica il CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizioni e la sua piena applicazione nella piattaforma sopra citata, necessita di gradualità al fine di garantire la sostenibilità economica dell'impresa;
- II. le Parti riconoscono che la 4EVER LOGISTIC opera in un contesto caratterizzato da elevata:
 - a. Complessità gestionale dovuta alla stringente normativa dei depositi di logistica
 - b. Variabilità della tipologia di merce trattate
- III. Difficile frequenza frammentata e difficile prevedibilità e programmazione dei picchi lavorativi
- IV. che le Parti concordano sull'opportunità di dettare una nuova disciplina organica e al tempo stesso semplificata per tutti i rapporti di lavoro dipendente in funzione del superamento del dualismo fra lavoratori protetti e non protetti, del miglioramento della qualità dei rapporti di lavoro soprattutto in riferimento ai nuovi assunti, della promozione di un'organizzazione del lavoro che abbia come valore centrale la persona umana, dell'incremento della produttività e corrispondentemente degli standard di trattamento nell'impresa, dell'incremento degli investimenti e dei livelli occupazionali, , nonché dell'introduzione di forme nuove di partecipazione dei lavoratori nell'impresa;
- V. e che tutto ciò porta alla necessità di un assetto organizzativo rispondente ai criteri di professionalità, flessibilità, qualità e competitività;







VI. le parti inoltre intendono dare risposte a coloro che, per esigenze soggettive, intendono organizzare prolungate assenze concordate con l'azienda a recupero psico fisico coniugato con il raggiungimento di affetti nei Paesi di origine.

Facendo la premessa parte integrante del presente verbale, le Parti stipulato quanto segue:

Banca ore

- a) Vista la particolare attività svolta per un unico cliente e caratterizzata da una forte stagionalità e/o variabilità, per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari condizioni di picchi lavorativi ovvero per necessità sostitutive. E' quindi consentita la facoltà di superare le ore previste dal contratto individuale sia a tempo pieno che a tempo parziale, previa autorizzazione del responsabile designato, per un numero massimo di 200 ore annuali oltre il monte orario di lavoro previsto per i lavoratori a tempo pieno.
- b) Le parti concordano che stante la volontà negoziale di entrambe le parti rinnovabile di anno in anno, il 50% delle ore di lavoro mensili lavorate in eccedenza all'orario di lavoro previsto dal contratto individuale ed entro il limite di 200 ore annuali eccedenti l'orario di lavoro previsto per i lavoratori a tempo pieno - ut supra - vengano accantonate in una banca ore. Tali ore potranno essere utilizzate a compensazioni per le carenze orarie nei periodi di contrazione del lavoro.
- c) Le ore prestate oltre l'orario normale di lavoro giornaliero o settimanale o mensile, verranno accantonate in un monte ore individuale denominato "Banca ore" esposto nel cedolino. Nel suddetto banca ore verranno riportate sia le ore positive che quelle negative.
- d) Le ore di "Banca ore" potranno essere utilizzate a compensazioni per le carenze orarie nei periodi di contrazione del lavoro ovvero dovranno essere recuperate, di norma in gruppi di minimo 2 ore, entro e non oltre il 30.06 dell'anno successivo a quello di maturazione. I recuperi avverranno su indicazione aziendale in caso di comprovati cali di commesse quale compensazione per le ore occorrenti al raggiungimento del normale monte ore settimanale, giornaliero, mensile. Le ore accantonate potranno inoltre essere recuperate nei casi di impellente necessità, su richiesta del lavoratore con un minimo di 48 ore di preavviso tenendo presenti le necessità tecnico produttive dell'azienda.
- e) La fruizione delle ore accantonate nella banca ore avrà priorità rispetto all'utilizzo di ROL. I riposi compensativi non potranno in alcun modo avvenire nei giorni immediatamente precedenti o immediatamente successivi alla fruizione delle ferie concordate sia per la chiusura aziendale sia individualmente, fatto salvi diversi accordi fra le parti. Le richieste avanzate verranno accolte, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro il limite del 15% dei lavoratori che avrebbero dovuto essere presenti nel giorno e/o nelle ore richieste. Nel caso in cui le richieste superino tale limite, si farà riferimento all'ordine cronologico delle stesse.
- f) I lavoratori interessati, sia nei periodi di superamento/maturazione della banca ore che in quelli di godimento dei relativi riposi compensativi, percepiranno la normale retribuzione oraria ordinaria .
- g) L'azienda corrisponderà, nel mese di competenza, tutte le maggiorazioni previste dal CCNL per la quota di ore eccedenti l'orario contrattuale oggetto di liquidazione mensile (50%).
- h) Qualora per le sole esigenze aziendali non sia possibile il recupero entro i termini stabiliti di cui al punto d) che precede di tutto il monte ore accantonato al 31 dicembre di ciascun

pleo


BOYON



anno, le ore residue risultanti a consuntivo a tale data verranno liquidate con le competenze del mese di settembre, sulla base della retribuzione al 31 dicembre dell'anno di maturazione.

- i) Le ore straordinarie o supplementari prestate nelle giornate festive o nella giornata di sabato non verranno contabilizzate nel computo della banca ora ma verranno retribuite, comprensive delle relative maggiorazioni, nella retribuzione corrente.
- j) Recependo le esigenze relative al punto VI delle premesse, su espressa volontà del lavoratore e ferme restando le necessità tecniche, organizzative, produttive e sostitutive dell'azienda nell'accoglimento della richiesta, la data di pagamento delle ore residue e conseguentemente il termine ultimo di fruizione potranno essere procrastinati.
- k) La reciproca volontà negoziale di entrambe le parti di cui al comma b) del presente accordo attribuisce al presente accordo anche caratteristica di accordo individuale plurimo

4EVER LOGISTIC


(Prescilla Veeren)

4EVER LOGISTIC S.r.l.
Via Monte Rosa, 34
20863 Concorezzo (MB)
P. IVA e C.F. 11148060962
E-mail: 4everlogistic2020@gmail.com
PEC: 4everlogistic2020@legalmail.it


FIT CISL LOMBARDIA


(Roberto Legramandi)

R.S.A


(Bojean Constantin Paul)


(Samlali Lhoussaine)


(Nafidi Hassan)